2.5. Il Comitato raccomanda alla Commissione ed al Consiglio di promuovere la ratifica della Convenzione di Roma da parte del maggior numero possibile di paesi terzi, segnatamente di quei paesi che hanno particolari relazioni con la Comunità nel quadro della Convenzione di Lomé, o di accordi di associazione come quelli in preparazione con l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Polonia.

2.6. Anche se forse sono indispensabili taluni chiarimenti circa la base giuridica, il Comitato approva la proposta di decisione del Consiglio.

3. **Ulteriori osservazioni**

A seguito dell'accettazione e dell'applicazione della proposta in parola, il Comitato propone che venga portata avanti un'iniziativa comunitaria per procedere alla revisione delle Convenzioni di Berna e di Roma (nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) allo scopo di rafforzare la tutela del diritto d'autore e dei « diritti connessi ».

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore

(91/C 269/17)

Il Consiglio, in data 5 febbraio 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Moreland, in data 5 giugno 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato alla maggioranza, il 3 luglio 1991, nel corso della 288ª sessione plenaria, con 4 voti contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. La proposta di direttiva riconosce taluni diritti agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori discografici e cinematografici. Gli Stati membri devono riconoscere diritti di noleggio e di prestito per le opere letterarie e musicali, gli spettacoli dal vivo, i film e le registrazioni sonore. Di conseguenza, un titolare sicuro dei diritti d'autore o di un diritto connesso di una delle opere sopraindicate ha il diritto di autorizzarne o vietarne il noleggio o il prestito.

1.2. La proposta obbliga inoltre gli Stati membri a riconoscere taluni diritti connessi, tra i quali il diritto di vietare la registrazione di esecuzioni dal vivo, di riprodurre registrazioni sonore, di vietare la riproduzione e la distribuzione di riprese cinematografiche e di riprodurre trasmissioni.

2. Osservazioni generali

2.1.1. Il Comitato si è gia pronunziato in merito al capitolo IV (diritto di distribuzione, esaurimento e diritto di noleggio) del Libro verde della Commissione sul diritto d'autore e le sfide tecnologiche [1].

> « Va accolta con favore la conclusione che verrà chiesto il diritto di noleggio per le registrazioni sonore e audiovisive e che sarà emanata una direttiva allo scopo. Il problema se tale diritto debba essere un diritto di controllo o semplicemente un diritto di equo compenso deve essere indubbiamente risolto nel senso del controllo ... »

2.1.2. Il Comitato accoglie quindi con favore le disposizioni della proposta di direttiva sulle registrazioni sonore ed audiovisive, in particolare quella volta ad introdurre un diritto di controllo. Sebbene il capitolo IV del Libro verde riguardasse essenzialmente il noleggio delle registrazioni sonore ed audiovisive, il Comitato è favorevole alla proposta di estendere il diritto di noleggio a tutte le opere che comportano diritti di autore. Esso approva inoltre le proposte relative al diritto di prestito ed ai diritti connessi, con la riserva delle osservazioni qui di seguito formulate.

2.2. Il Comitato ritiene che gli articoli 3 e 4 richiedono una particolare attenzione da parte del Consiglio. Per questo motivo li evidenzia nelle osservazioni generali.

2.2.1. Articolo 3: il diritto ad una « congrua parte dei compensi pagati »

2.2.1.1. Il Comitato ritiene che l'interpretazione dell'articolo sia particolarmente ardua, a causa soprattuto delle sfumature che presentano le diverse legislazioni nazionali e delle difficoltà che ha comportato la loro traduzione nelle diverse lingue comunitarie. (Questo problema è evidenziato dalle discordanze nella tradizione degli aggettivi « congrua » ed « equa » agli articoli 3 e 4, che dovrebbero essere intesi in modo diverso ma che sono stati tradotti con uno stesso termine nella versione tedesca.)

2.2.1.2. Il testo va quindi esaminato con la massima attenzione in modo da:

— garantirne la chiarezza ed assicurare in specie che sia compreso in tutte le lingue, così che gli effetti pratici siano gli stessi in tutti gli Stati membri,

— ridurre al minimo le interferenze con il diritto contrattuale e garantire una remunerazione adeguata ed un'equa ripartizione della stessa tra i titolari del diritto,

— evitare una pletora di titolari del diritto il cui consenso è necessario per le operazioni ordinarie di prestito e noleggio di opere che comportano diritti d'autore,

— far sì che i titolari di diritti di noleggio e prestito possano cedere liberamente i propri diritti in cambio di una remunerazione liberamente negoziata.

2.2.2. Articolo 4: deroghe al diritto esclusivo di prestito

2.2.2.1. Il diritto di prestito pubblico esiste solo in 4 Stati membri; laddove esiste, è soggetto a regimi diversi. In materia di armonizzazione, la proposta si limita ad affermare che gli autori hanno diritto ad una remunerazione « equa » (che differenza vi è tra « equa » e « congrua » ?). L'attuale formulazione implica, se non altro, che la remunerazione deve equivalere a quella che potrebbe essere liberamente negoziata per una licenza di prestito nel caso in cui non esistesse tale deroga. Se non è questo il proposito perseguito, ad esempio per consentire al sistema britannico molto meno generoso sotto questo profilo di restare valido, occorrerebbe rivedere il testo.

2.2.2.2. Il Comitato dà atto che proporre un regime che disciplini il diritto di prestito pubblico in tutti gli Stati membri, basato per di più su principi comuni, costituirebbe un grande passo avanti. Occorre nondimeno convenire che, com'è ora trattato, con l'attuale formulazione dell'articolo 4, non si può parlare di armonizzazione del diritto di prestito. Ciò è dovuto anzitutto al fatto che la deroga al diritto di prestito è opzionale e che, inoltre, gli Stati membri applicano definizioni diverse della nozione di « autore », per cui nel caso di artisti, produttori, ecc. la deroga si applicherà in taluni Stati ma non in altri. Ne consegue che gli effetti pratici dell'articolo 4 varieranno sensibilmente a seconda degli Stati membri.

A questo proposito il Comitato invita la Commissione ad esaminare se (a) sia opportuno stabilire che l'articolo 4 non si applichi ai fonogrammi, alle opere cinematografiche, ai videogrammi, e (b) se le parole « almeno gli autori » vadano sostituite con « gli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ».

2.3. Il Comitato desidera sottolineare che l'uso di un diritto di prestito non dovrebbe pregiudicare il lavoro delle biblioteche pubbliche con l'imposizione di oneri eccessivi.La proposta non cerca di armonizzare le disposizioni sulla durata del diritto d'autore. A parere del Comitato ciò è fonte di difficoltà, specie per gli Stati membri in cui la durata della protezione supera quella proposta dalla Commissione. Nel campo delle opere letterarie, la soluzione più logica, che consisterebbe nel fissare un lasso di cinquant'anni *post mortem autoris*,

[1] GU n. C 71 del 20. 3. 1989.

creerebbe dei problemi, ad esempio nella Repubblica federale di Germania in cui sono attualmente previsti settant'anni, in Francia (settant'anni per le composizioni musicali), ed in Spagna in cui ne sono previsti sessanta. Inoltre, sebbene la Commissione abbia manifestato l'intenzione di proporre, in un prossimo futuro, l'armonizzazione della durata della protezione, l'attuale mancanza di una qualsiasi forma di armonizzazione ha dato adito ad innumerevoli controversie creando, in pratica, il maggior numero di ostacoli al commercio intracomunitario. La non armonizzazione della durata della protezione inficia quindi considerevolmente la proposta di direttiva.

2.4. L'applicazione delle norme sul diritto di prestito avrà inevitabili ripercussioni sulla spesa pubblica degli Stati membri. Gli Stati che non prevedono tale diritto o che lo limitano ai propri cittadini a agli autori che scrivono nella loro lingua, dovranno aumentare la spesa pubblica. Se l'espressione «equa remunerazione» che figura all'articolo 4 (deroghe) significa equivalente ad una licenza di prestito liberamente negoziata, anche negli Stati membri che dispongono di un regime di prestito pubblico relativamente non discriminatorio si registreranno un aumento della la spesa pubblica ed ulteriori costi di gestione per le biblioteche. Il Comitato non crede che tali considerazioni di ordine finanziario costituiscano necessariamente un ostacolo per l'adozione della direttiva; nondimeno, gli Stati membri dovrebbero tenerne conto in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.

2.5. *Diritti connessi al diritto d'autore*

Nel capo II della proposta di direttiva mancano disposizioni relative all'uso secondario diverso dal noleggio e dal prestito già disciplinati all'articolo I, ad esempio i diritti relativi alla (ri)trasmissione o altro tipo di pubblicazione di prestazioni già fissate su supporto. A giudizio del Comitato, anche tali diritti rientrano nella protezione dei diritti fondamentali connessi al diritto di autore. Il Comitato sollecita la Commissione a presentare senza indugio proposte di armonizzazione anche a tale proposito.

3. Osservazioni specifiche

3.1. *Preambolo*

3.1.1. Come già indicato al punto 2.1 precedente, il Comitato ritiene che la proposta di direttiva in esame sia necessaria in quanto risponde agli interessi della Comunità. Inoltre, secondo lo spirito del Trattato, modificato dall'Atto unico, la questione sembrerebbe richiedere una votazione alla maggioranza ed una procedura di cooperazione. Si pongono tuttavia degli interrogativi in merito alla base giuridica. Il Libro verde della Commissione faceva riferimento solo all'articolo 100 A come possibile base giuridica. La proposta in esame indica invece anche l'articolo 57, paragrafo 2, che si riferisce a lavoratori autonomi ma sembra riguardare il diritto di stabilimento e non le disposizioni generali per il loro benessere.

3.1.2. Il nono considerando della proposta recita:

> «Considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura esplicate da lavoratori autonomi ...»

In effetti, da un esame dell'industria in questione non risulterebbe forse che un'ampia proporzione di tali attività viene espletata da società di enormi dimensioni? Inoltre, gli artisti non sono necessariamente lavoratori autonomi.

3.2. *Capo I: Diritto di noleggio e diritto di prestito*

3.2.1. Articolo 1: Oggetto dell'armonizzazione

3.2.1.1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 non coprono situazioni quali i prestiti interaziendali ed interbibliotecari, l'uso a scopo di riferimento ed il prestito per manifestazioni pubbliche.

3.2.1.2. La definizione di «noleggio» al secondo paragrafo, va esaminata attentamente in modo da includere «vendite» che in effetti sono noleggi.

3.2.2. Articolo 2: «Primo proprietario e oggetto del diritto di noleggio e di prestito»

3.2.2.1. L'articolo 2, primo paragrafo, andrebbe riformulato in modo da includere un riferimento al «Primo titolare del diritto». Questi può cedere i diritti. Il titolare dei diritti di noleggio e prestito di un'opera che comporta diritti d'autore previsti da quest'articolo non coincide necessariamente con il titolare del diritto d'autore. Il rapporto tra diritto d'autore e diritti concessi dalla direttiva non risulta chiaro, specie per quanto riguarda i produttori cinematografici.

3.2.2.2. L'espressione «opere di arte applicata», di cui al secondo paragrafo dell'articolo 2, viene usata nella Convenzione di Berna ma non definita. Essa va quindi definita nella proposta di direttiva. Ad esempio, esse includono i comuni articoli industriali? In ogni caso, non sarebbe meglio precisare a quali opere si applicano i diritti di noleggio e prestito invece di procedere per esclusione?

3.2.2.3. Per l'articolo 3, vedasi il punto 2.2.1.

3.2.2.4. Per l'articolo 4, vedasi il punto 2.2.2.

3.3. *Capo II: Tutela dei diritti connessi*

3.3.1. Articolo 5

L'articolo 5 potrebbe sollevare problemi amministrativi qualora un'esecuzione avvenga con la partecipazione di più artisti. Una soluzione al riguardo può essere forse trovata adottando una disposizione nel senso dell'articolo 8 della Convenzione di Roma, che lasci cioè agli Stati membri la facoltà di prevedere regole circa il modo in cui gli artisti interpreti devono essere rappresentati nell'esercizio dei loro diritti. Da un canto, la « utilizzazione secondaria » potrebbe costituire una grave minaccia all'occupazione degli artisti che si esibiscono dal vivo. Dall'altro, artisti di secondario rilievo potrebbero limitare ingiustificatamente importanti programmi ed altre trasmissioni.

3.3.2. Articolo 6

Le disposizioni riguardano i cittadini della Comunità o anche quelli di paesi terzi? In quest'ultimo caso, quali? Su base reciproca?

3.3.3. Articolo 7

3.3.3.1. Se una copia di un'opera viene immessa sul mercato dal titolare del diritto o con il suo consenso, si ha estinzione del diritto non appena questa viene messa in circolazione nel territorio comunitario. Ciò costituisce una deroga al diritto generale di proibire la distribuzione di copie di un'opera e non è coerente con la direttiva sul software, secondo la quale il diritto si estingue con la prima vendita di una copia nel territorio comunitario.

3.3.3.2. Per poter lottare efficacemente contro la pirateria il Comitato propone di aggiungere alla quarta riga, dopo « per un periodo illimitato » le parole

> « nonché le importazioni, le esportazioni, la distribuzione e la detenzione di scorte per scopi commerciali ».

3.3.3.3. Il secondo paragrafo dell'articolo 7 è una mera codifica delle sentenze della Corte europea di giustizia (cfr. ad esempio la causa 158/86) e potrebbe quindi essere soppresso.

3.3.4. Articolo 8, paragrafo 3

Qual è il senso di questa eccezione?

3.4. *Capo III: Durata della protezione*

3.4.1. Cfr. il punto 2.3 precedente.

3.4.2. Articolo 10

Non ha senso parlare della durata prevista dalla Convenzione di Roma, in quanto si tratta di periodi minimi. Gli Stati membri fissano termini diversi, a volte superiori a quelli minimi.

3.5. *Capo IV: Disposizioni comuni*

3.5.1. Articolo 11

L'articolo 11 si applica alle opere già esistenti. L'applicazione di tali disposizioni ad opere che formano già oggetto di contratti può presentare difficoltà.

3.5.2. Articolo 12

La proposta di direttiva non rientra ovviamente tra quelle che devono essere applicate entro il 1° gennaio 1993. Considerato il tempo necessario per concludere le procedure di consultazione comunitarie, per ottenere una decisione del Consiglio ed elaborare complesse proposte di regolamentazioni d'applicazione negli Stati membri, il termine previsto appare di difficile attuazione. Il Comitato sottolinea nondimeno la necessità che nella fattispecie si evitino inutili ritardi.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN